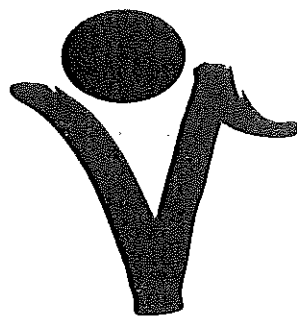


1^a EDIZIONE



**Più di una polizza,
più di un fondo.**

**La vostra nuova
filosofia di investimento.**



Bipiemme Vita

NOTA INFORMATIVA

La presente nota è stata redatta nel mese di Gennaio 1999



La Compagnia di Assicurazione di  Banca Popolare di Milano

Sede Sociale: Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano
Telefoni (02) 7700.2471 - 2405 - 5907 Fax (02) 7700.5903

Società per azioni

Capitale Sociale L. 40.000.000.000 Interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 329688

Tribunale di Milano - R.E.A. n. 1403170

Codice Fiscale e Partita IVA n. 10769290155

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17 marzo 1994





INDICE

GLOSSARIO	Pag.	4
NOTA INFORMATIVA	Pag.	5
1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ	Pag.	5
1.1 Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo	Pag.	5
2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	Pag.	5
2.1 Prestazioni	Pag.	5
2.2 Rendita	Pag.	6
2.3 Conclusione, decorrenza degli effetti e durata del contratto	Pag.	6
2.4 Il premio e i versamenti aggiuntivi	Pag.	6
2.5 Spese relative al contratto	Pag.	6
2.6 Attribuzione delle quote	Pag.	7
2.7 Operazioni di investimento e disinvestimento:		
il giorno di riferimento della valorizzazione delle quote	Pag.	7
2.8 Modalità di estinzione del contratto con l'esercizio del diritto di riscatto	Pag.	7
2.9 Modalità di esercizio del diritto di recesso	Pag.	7
2.10 Indicazioni generali relative al regime fiscale	Pag.	7
2.11 Regole relative all'esame dei reclami	Pag.	8
2.12 Legislazione applicabile	Pag.	8
2.13 Lingua utilizzabile	Pag.	8
3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE LINEE DI INVESTIMENTO E AI FONDI INTERNI	Pag.	8
3.1 Scelta del fondo di investimento: attività finanziaria e profilo di rischio/rendimento	Pag.	8
3.1.1 Fondo Financial Vita azionario	Pag.	8
3.1.2 Fondo Financial Vita bilanciato	Pag.	8
3.1.3 Fondo Financial Vita obbligazionario	Pag.	8
3.2 Patrimonio netto del Fondo interno e valore unitario delle quote	Pag.	8
3.3 Trasferimento della posizione ad altro fondo di investimento (switch)	Pag.	9
3.4 Oneri a carico del fondo interno	Pag.	9
4. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	Pag.	9
4.1 Informazioni relative all'investimento	Pag.	9
4.2 Rendiconto della gestione del fondo	Pag.	9
4.3 Informazioni relative alla Società	Pag.	9
4.4 Informazioni relative al contratto	Pag.	9
5. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96	Pag.	9
A. Finalità del trattamento dei dati	Pag.	9
B. Modalità del trattamento dei dati	Pag.	10
C. Conferimento dei dati	Pag.	10
D. Rifiuto di conferimento dei dati	Pag.	10
E. Comunicazione dei dati	Pag.	10
F. Diffusione dei dati	Pag.	10
G. Trasferimento dei dati all'estero	Pag.	10
H. Diritti dell'interessato	Pag.	10
I. Titolare del trattamento	Pag.	10
L. Responsabile del trattamento	Pag.	10
CONDIZIONI DI POLIZZA	Pag.	11
REGOLAMENTO DEI FONDI	Pag.	14

GLOSSARIO

SOCIETÀ:	l'impresa assicuratrice;
CONTRAENTE:	chi stipula il contratto con la Società;
ASSICURATO:	la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;
BENEFICIARI:	coloro ai quali spettano le somme assicurate in caso di decesso dell'Assicurato;
PREMIO LORDO:	l'importo versato dal Contraente al momento della conclusione del contratto, comprensivo delle spese relative al contratto e delle imposte;
PREMIO NETTO:	premio versato dal Contraente, al netto delle tasse e delle spese di sottoscrizione;
PREMIO INVESTITO:	il premio netto destinato all'acquisizione delle quote, decurtato delle spese relative al contratto, e cioè le spese di acquisizione e di gestione (caricamenti).

PREMESSA

NOTA INFORMATIVA

Da consegnare al Cliente prima della sottoscrizione della Polizza

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

1.1 Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

BipiemmeVita è una Società per Azioni con sede legale in Italia.

L'indirizzo della Direzione Generale è:
Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il contratto qui descritto, denominato "Financial Vita", è una assicurazione del tipo unit linked, le cui prestazioni sono collegate al valore delle quote di tre fondi interni.

Il contratto contempla una componente finanziaria, espressa in quote di un fondo, ed una componente assicurativa anch'essa legata al valore delle quote. Le assicurazioni "Unit-Linked" comportano rischi finanziari a carico del Contraente riconducibili alle possibili variazioni del valore unitario delle quote. Per valore unitario delle quote si intende il rapporto tra il valore complessivo netto del fondo e il numero delle quote stesse.

2.1 Prestazioni

Con la sottoscrizione del contratto qui descritto il Contraente riceverà alla scadenza contrattuale un capitale, se l'Assicurato sarà allora in vita, rappresentato dal controvalore delle quote accumulate nel fondo di investimento prescelto e valorizzate il primo giorno di riferimento utile successivo alla scadenza. Questo importo risulta pertanto non determinabile a priori essendo legato all'entità del versamento effettuato dal Contraente nonché al valore del fondo di investimento prescelto.

Nel caso invece di decesso dell'Assicurato, prima della scadenza contrattuale, il contratto prevede la corrispondenza di un capitale pari alla somma dei seguenti importi:

- a) il controvalore delle quote acquisite
- b) un importo pari ad una percentuale variabile, in base alla tabella sottoriportata, del valore delle quote acquisite:

Percentuali di incremento	Età di Riferimento dell'evento
1%	18-64
0,75%	65-74
0,5%	75-79
0,25%	80-95

La valorizzazione delle quote verrà effettuata, a seconda dei casi sopraindicati, il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di scadenza del contratto o del decesso dell'Assicurato.

In entrambi i casi non è prevista la garanzia circa un rendimento minimo, né il consolidamento delle rivalutazioni del valore delle quote. I rischi relativi all'investimento sono quindi riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota, che a loro volta riflettono le oscillazioni delle quotazioni dei titoli nei quali sono investite le disponibilità di ciascun fondo di investimento. Tali rischi sono rappresentati dalla possibilità di oscillazioni delle quotazioni in relazione:

- ✓ **per i titoli azionari**, all'andamento generale del mercato mobiliare e alla situazione economica e finanziaria della Società emittente;
- ✓ **per i titoli obbligazionari**, all'andamento dei tassi del mercato monetario e al grado di affidabilità degli emittenti;

2.2 Rendita

Il Contraente, alla scadenza del contratto, ha la possibilità di scegliere in luogo della corresponsione di un capitale una forma di rendita.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in rendita solamente una parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione all'Assicurato della quota di capitale non convertita.

2.3 Conclusione, decorrenza degli effetti e durata del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società. L'Assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stata pagata la prima rata di premio convenuta. Qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore dalla stessa.

- ✓ Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre fra la data di decorrenza (o quella di conclusione) e quella di scadenza, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.
- ✓ La durata è fissata per un periodo di 20 anni.

2.4 Il premio e i versamenti aggiuntivi

Il contratto prevede il versamento di un premio netto unico. L'importo minimo del premio è pari a £. 10.000.000, incrementabile di milione in milione. A tale importo debbono essere aggiunte le spese di sottoscrizione del contratto di £. 100.000 e le imposte di assicurazione, pari al 2,5%. Ciò significa che il premio unico complessivo, che dovrà essere versato dal Contraente al momento della conclusione del contratto, è dato dal premio netto più le spese di sottoscrizione e le imposte.

A titolo meramente esemplificativo, si indica qui di seguito un esempio di calcolo delle spese di sottoscrizione e delle imposte per un importo di premio netto predeterminato.

Premio Netto	Spese di sottoscrizione	Imposte	Premio Lordo
£. 10.000.000	£. 100.000	£. 252.500	£. 10.352.500

Tuttavia, in qualunque momento il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a £. 5.000.000, incrementabili di milione in milione, a cui vanno aggiunte le imposte sulle assicurazioni.

2.5 Spese relative al contratto

Il premio netto è gravato di un costo (caricamento), pari al 5,5% del premio stesso, destinato a coprire i costi di acquisizione e di gestione del contratto che la Compagnia deve sostenere. Gli eventuali versamenti aggiuntivi saranno soggetti solo al caricamento del 5,5%.

Per una migliore valutazione di quale sia l'incidenza delle spese relative al contratto sul premio versato, nonché delle imposte e delle spese di sottoscrizione indicate nel paragrafo precedente, si riporta qui di seguito, a titolo meramente esemplificativo, un'operazione di calcolo con riferimento ad un importo di premio determinato.

Si rammenta inoltre che sul premio versato gravano indirettamente anche gli oneri a carico del Fondo Interno illustrati al successivo punto 3.4.

Premio Lordo	Imposte	Spese di sottoscrizione	Premio Netto	Netto investito
£. 10.352.500	£. 252.500	£. 100.000	£. 10.000.000	£. 9.450.000

2.6 Attribuzione delle quote

Il versamento effettuato, al netto di imposte, delle spese di sottoscrizione e delle spese relative al contratto, viene convertito in quote del fondo di investimento prescelto dal Contraente al momento della conclusione del contratto. Tale importo viene poi convertito in numero di quote sulla base del valore unitario delle stesse. La valorizzazione delle quote, ai fini dell'investimento, viene effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di decorrenza del contratto.

N.B. Per versamenti netti superiori a £. 100.000.000 la Società incrementerà del 2%, a favore del cliente, l'ammontare del premio netto investito per l'acquisto delle quote del fondo prescelto.

2.7 Operazioni di investimento e disinvestimento: il giorno di riferimento della valorizzazione delle quote

Le operazioni di investimento e di disinvestimento connesse al contratto qui descritto vengono effettuate in un giorno predeterminato così come la valorizzazione delle quote del fondo di investimento.

Per tutti i contratti sottoscritti dal martedì al lunedì successivo, la valorizzazione delle quote viene effettuata il primo mercoledì (Es. Sottoscrizioni dal martedì 3 al lunedì 9, valorizzazione mercoledì 11). Nel corso del rapporto contrattuale la valorizzazione avviene invece ogni mercoledì, definito quindi giorno di riferimento.

Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno festivo la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.

Pertanto, per ogni operazione effettuata nel corso del rapporto contrattuale a seguito dell'esercizio delle facoltà concesse al Contraente, quale il trasferimento, il riscatto o il recesso in caso di ripensamento, nonché ai fini della determinazione del valore delle prestazioni assicurate (in caso di vita o decesso) occorre fare riferimento a tale giorno di valorizzazione.

2.8 Modalità di estinzione del contratto con l'esercizio del diritto di riscatto

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, può esercitare il diritto di riscatto risolvendo in tal modo il contratto.

Il Contraente che intende riscattare deve inviare una richiesta scritta mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società.

Qualora la richiesta di riscatto avvenga prima dello scadere del quinto anno dalla data di decorrenza il valore di riscatto sarà pari al valore delle quote stesse, penalizzate con una percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di decorrenza. Tale percentuale sarà pari al 2,5% se la richiesta di disinvestimento perverrà il secondo anno, pari al 2% per il terzo anno, 1,5% per il quarto anno, 0,75% per il quinto anno; dal sesto anno il valore di riscatto sarà pari al 100% del controvalore delle quote.

La valorizzazione delle quote viene effettuata il giorno di riferimento successivo alla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta.

Il Contraente può inoltre richiedere di esercitare un riscatto parziale delle quote, indicando l'importo che intende riscattare nonché il fondo presso il quale intende riscattare le quote, il cui valore viene determinato con le stesse modalità dinanzi illustrate.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria connessi all'investimento in quote è opportuno che il Contraente richieda, prima di esercitare il diritto di riscatto, l'importo maturato con l'investimento, telefonando alla Società ai numeri 02/77002471 e 02/77002405.

2.9 Modalità di esercizio del diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il minore fra i seguenti due importi:

- ✓ il premio unico versato al netto di imposte;
- ✓ il controvalore in lire delle quote acquisite nella linea d'investimento prescelta dal Contraente.

La Compagnia procede a disinvestire le quote la cui valorizzazione viene effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di richiesta di recesso.

La Società ha inoltre il diritto di trattenere le spese di sottoscrizione pari a £. 100.000, versate all'atto della sottoscrizione.

2.10 Indicazioni generali relative al regime fiscale

✓ Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5% (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

✓ **Detrazione fiscale dei premi**

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge.

Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per Legge.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato. Per altro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipulazione è previsto per Legge il recupero a tassazione.

✓ **Tassazione delle somme assicurate**

Le somme corrisposte:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva; l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25% e dopo 20 anni, al 10%);
- sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia.

2.11 Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione della Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma 00193 - Via Vittoria Colonna, 39, quale organo a ciò preposto.

2.12 Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

2.13 Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE LINEE DI INVESTIMENTO E AI FONDI INTERNI

La Compagnia ha istituito tre fondi interni, con profili di rischio differenziati, diversi per composizione e per finalità, allo scopo di soddisfare le diverse esigenze di investimento del Contraente.

3.1 Scelta del fondo di investimento: attività finanziaria e profilo di rischio/rendimento

Al momento della sottoscrizione il Contraente potrà scegliere di allocare il premio investito in uno o in più fondi di investimento.

È fondamentale valutare attentamente la tipologia delle attività finanziarie in cui i fondi interni possono investire con i relativi limiti, per apprezzarne i diversi profili di rischio/rendimento e, per scegliere il Fondo Interno più rispondente alle proprie esigenze, in rapporto anche all'orizzonte temporale dell'investimento previdenziale. In ogni caso il Contraente non potrà destinare a ciascun fondo di investimento un importo inferiore al 30% del premio netto.

I tre fondi interni sono i seguenti:

3.1.1. Fondo FINANCIAL VITA AZIONARIO

La sua composizione è prevalentemente orientata a titoli azionari (non inferiore al 60%), maggiormente rischiosi dei titoli a reddito fisso, ma con più elevate possibilità di rendimento atteso nel medio-lungo termine.

3.1.2. Fondo FINANCIAL VITA BILANCIATO

Presenta una composizione più equilibrata tra titoli azionari (non superiori al 65%) e titoli a reddito fisso, implicando quindi un livello di rischio globalmente inferiore a quello del fondo precedente.

3.1.3. Fondo FINANCIAL VITA OBBLIGAZIONARIO

La sua composizione è prevalentemente orientata ai titoli a reddito fisso, con minore livello sia di rischio che di rendimento atteso rispetto ai titoli azionari (non superiori al 10%).

3.2 Patrimonio netto del Fondo Interno e valore unitario delle quote

Il patrimonio netto è costituito dalle attività finanziarie in cui il Fondo Interno ha investito, al netto delle eventuali passività, valutate a valore corrente con i criteri descritti nel Regolamento del fondo di seguito riprodotto. Il patrimonio netto del Fondo Interno è suddiviso in quote, tutte di uguale valore. Il valore unitario delle quote viene determinato dividendo il patrimonio netto del Fondo Interno per il numero di quote in circolazione nello stesso giorno.

3.3 Trasferimento della posizione ad altro fondo di investimento (switch)

Al momento della sottoscrizione del contratto il Contraente sceglie un fondo di investimento al quale fare affluire il premio e gli eventuali versamenti aggiuntivi. Il Contraente, dopo che sia trascorsa la prima annualità, ha tuttavia la facoltà di effettuare ogni anno due "switch" presentando la propria richiesta alla Compagnia, mediante lettera raccomandata. La prima operazione di trasferimento è gratuita mentre la seconda, effettuabile quando saranno trascorsi almeno tre mesi dalla prima operazione ha un costo di £. 100.000 da versare separatamente al momento della richiesta. Con l'esercizio di tale facoltà il Contraente trasferisce l'importo del capitale maturato in un fondo di investimento ad uno degli altri due fondi di investimento disponibili.

Lo "switch" comporta un disinvestimento ed un contestuale reinvestimento delle quote precedentemente sottoscritte. Per tale operazione si assumerà la valorizzazione del giorno di riferimento successivo alla richiesta.

3.4 Oneri a carico del fondo interno

Nel valore delle quote è imputato e detratto all'origine una commissione di gestione a favore della Società, pari al 1,5% per il fondo FINANCIAL VITA AZIONARIO, 1% per il fondo FINANCIAL VITA BILANCIATO e 0,5% per il fondo FINANCIAL VITA OBBLIGAZIONARIO, e le ulteriori spese connesse all'attività di gestione, come previsto nel Regolamento del fondo.

4. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

4.1. Informazioni relative all'investimento

La Società a seguito del versamento del primo premio, invia al Contraente una lettera contenente le seguenti informazioni: numero e valore delle quote per ogni singolo fondo.

A seguito di ogni switch, versamento aggiuntivo o riscatto parziale, la Società comunicherà le nuove informazioni riguardanti il numero delle quote e il loro valore unitario, per ogni singolo fondo di investimento.

La Compagnia annualmente comunicherà al Contraente il numero di quote accumulate ed il valore, a tale data, delle prestazioni previste in polizza. Il valore di ogni quota verrà determinato con periodicità settimanale (ogni mercoledì) e sarà pubblicato su quotidiani a diffusione nazionale.

4.2. Rendiconto della gestione del fondo

Successivamente alla chiusura di ciascun esercizio annuale viene messo a disposizione del pubblico, presso gli sportelli della Banca Popolare di Milano il rendiconto annuale della gestione di ciascun Fondo interno, certificato da una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire rispetto al contratto in essere ed al contenuto della presente Nota Informativa.

Su richiesta del Contraente, da inoltrare alla Direzione della Compagnia, Servizio Gestione Portafoglio Individuali, all'indirizzo precedentemente indicato, verrà fornita entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto del capitale.

4.3 Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1).

4.4 Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti 2.7, 2.10; 2.11 e 3, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

5. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue.

A Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

B Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distribuzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, nonché da Società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

C Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

D Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

E Comunicazione dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali Assicuratori, coAssicuratori e riAssicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti; Società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a Società di servizi e/o incaricati del trattamento.

F Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

G Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

H Diritti dell'interessato

L'art.13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

I Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è BipiemmeVita S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita con sede in MILANO - Galleria De Cristoforis, 1.

L Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento è il Direttore Generale protempore della Bipiemme Vita S.p.A. in atto Dott. Giuseppe Giusto. Ulteriori informazioni potranno essere richieste per iscritto alla Segreteria della Direzione Generale - BipiemmeVita S.p.A. - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 MILANO.

CONDIZIONI DI POLIZZA

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto prevede la corresponsione di un capitale sia in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto sia in caso di suo decesso prima di tale data, secondo quanto disciplinato agli artt. 8 e 9.

Le prestazioni del contratto sono espresse in quote di fondi di investimento di uno o più fondi assicurativi interni e sono descritte all'art. 11 successivo.

Data la natura dell'investimento il capitale che verrà corrisposto al verificarsi degli eventi assicurati non è predefinito ma viene definito in base all'andamento del valore delle quote. Per valore unitario delle quote si intende il rapporto tra il valore complessivo netto del fondo e il numero delle quote stesse.

Articolo 2 - Conclusione del contratto; entrata in vigore dell'assicurazione e durata del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stata pagata la prima rata di premio convenuta. Qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

La durata è fissata per un periodo di 20 anni.

Articolo 3 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: BipiemmeVita S.p.A. - Galleria de Cristoforis, 1 - contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il minore fra i seguenti due importi:

✓ il premio unico versato al netto di imposte;

✓ il controvalore in lire delle quote acquisite nel fondo d'investimento prescelto dal Contraente.

La valorizzazione, ai fini della determinazione dell'importo che verrà restituito, verrà effettuata il primo giorno di riferimento utile (così come descritto all'art. 12) successivo alla data di richiesta di recesso.

La Società ha inoltre il diritto di recuperare le spese di sottoscrizione pari a £. 100.000.

Articolo 4 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, si applicano gli artt. 1892 e 1893 c.c..

Articolo 5 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Articolo 6 - Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui viene concluso il contratto, non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 75.

Articolo 7 - Pagamento del premio e spese relative al contratto

Il contratto prevede il versamento di un premio unico netto di importo minimo pari a £. 10.000.000, incrementabile di 1 milione o suoi multipli.

A tale importo vanno aggiunte le spese di sottoscrizione, pari a £. 100.000 e le imposte sulle assicurazioni, pari al 2,5%, applicate al premio netto più le suddette spese. Il premio netto è inoltre soggetto ad una spesa destinata a coprire i costi di acquisizione e di gestione del contratto che la Compagnia deve sostenere, pari al 5,5% del premio netto.

In qualunque momento il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a £. 5.000.000 incrementabili di milione in milione a cui vanno aggiunte le imposte sulle assicurazioni, pari al 2,5%.

Con i versamenti aggiuntivi vengono acquistate quote del fondo di investimento prescelto dal Contraente secondo le indicazioni da lui fornite al momento del loro versamento.

Gli eventuali versamenti aggiuntivi saranno soggetti a spese di acquisizione e gestione pari al 5,5% del versamento netto.

Articolo 8 - Prestazioni alla scadenza in caso di sopravvivenza dell'Assicurato

Alla scadenza del contratto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà al Contraente un capitale pari al numero delle quote acquisite nel fondo di investimento per il valore delle stesse. La valorizzazione delle quote ai fini della determinazione del capitale verrà effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di scadenza, così come indicato all'art. 12.

Articolo 9 - Determinazione del capitale liquidabile in caso di morte dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato la Società corrisponde ai Beneficiari un capitale che varierà, come indicato nella seguente tabella, tra il 101% ed il 100,25% del valore delle quote acquisite nel fondo di investimento. La valorizzazione delle quote ai fini della determinazione del capitale verrà effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di decesso, così come descritto all'art. 12.

Percentuali di incremento	Età di Riferimento dell'evento
101%	18-64
100,75%	65-74
100,5%	75-79
100,25%	80-95

Articolo 10 - Riscatto totale o parziale

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto, inviando comunicazione scritta alla Società, trascorso un anno dal momento della conclusione del contratto.

Il valore di riscatto è pari al prodotto tra il numero di quote acquisite ed il valore unitario della quota del fondo di investimento. La valorizzazione viene effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta così come indicato all'art. 12.

Qualora la richiesta di riscatto venga effettuata prima dello scadere del quinto anno dalla data di decorrenza del contratto, il valore di riscatto sarà pari al valore delle quote stesse, penalizzate con una percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di decorrenza.

Tale percentuale sarà pari al 2,5% se la richiesta di riscatto perverrà il secondo anno, pari al 2% per il terzo anno, 1,5% per il quarto anno, 0,75% per il quinto anno. A partire dal sesto anno, il valore di riscatto sarà pari al 100% del controvalore delle quote.

Il Contraente può anche esercitare il riscatto parziale.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale.

Nel caso di riscatto parziale, il Contraente dovrà comunicare l'importo nonché il fondo presso il quale intende riscattare le quote.

Articolo 11 - Fondi d'investimento

Al momento della sottoscrizione del contratto e dei singoli versamenti aggiuntivi, il Contraente potrà scegliere di allocare il premio versato, al netto delle spese indicate all'art. 7 e delle imposte, in ciascuno dei tre fondi.

N.B. Per versamenti netti superiori a £. 100.000.000 la Società incrementerà del 2%, a favore del cliente, l'ammontare del premio netto investito per l'acquisto delle quote del fondo prescelto.

Il Contraente può diversificare il proprio investimento in uno o più fondi di investimento, purché l'importo investito in ciascun fondo non sia inferiore al 30% del premio netto.

Le tre linee di investimento sono le seguenti:

- 1. Fondo FINANCIAL VITA AZIONARIO**
- 2. Fondo FINANCIAL VITA BILANCIATO**
- 3. Fondo FINANCIAL VITA OBBLIGAZIONARIO**

Articolo 12 - Valorizzazione delle quote

Il premio versato, al netto di imposte, e delle spese relative al contratto, secondo quanto convenuto all'art. 7, viene convertito in un numero di quote sulla base del valore delle stesse e del fondo di investimento prescelto. Ciò premesso, la prima valorizzazione delle quote viene effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di decorrenza, così come successivamente indicato.

Per tutti i contratti sottoscritti dal martedì al lunedì successivo, la valorizzazione delle quote viene effettuata il primo mercoledì, mentre nel corso del rapporto contrattuale viene effettuata ogni mercoledì, definito quale giorno di riferimento.

In tale giorno di riferimento viene calcolato il numero delle quote acquisite (versamento iniziale e versamento aggiuntivo) e determinato il valore delle quote di ogni fondo di investimento.

Pertanto, per ogni operazione effettuata nel corso del rapporto contrattuale, nonché ai fini della determinazione del valore delle prestazioni assicurate (in caso di vita o di decesso dell'Assicurato), occorre fare riferimento a tale giorno di valorizzazione.

Articolo 13 - Passaggio tra Fondi d'investimento (switch) e variazione dei Fondi

Il Contraente al momento della sottoscrizione del contratto sceglie il fondo di investimento al quale fare affluire i propri versamenti.

Il Contraente, dopo che sia trascorsa la prima annualità, ha tuttavia la facoltà di effettuare, ogni anno, due operazioni di trasferimento (switch) del valore maturato in un fondo di investimento ad un altro dei due fondi di investimento disponibili.

La prima operazione di trasferimento nell'anno è gratuita, mentre la seconda, effettuabile dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla prima, ha un costo pari a £. 100.000, da versare separatamente al momento della richiesta.

L'operazione di trasferimento comporta un disinvestimento delle quote ed un contestuale ricalcolo del numero delle quote stesse, con una valorizzazione effettuata il giorno di riferimento successivo alla richiesta.

Articolo 14 - Oneri a carico del fondo interno

Il presente contratto prevede per l'attività di gestione del fondo interno una commissione, variabile per ciascun fondo di investimento. In particolare la commissione di gestione è pari al 1,5% per il fondo FINANCIAL VITA AZIONARIO, 1% per il fondo FINANCIAL VITA BILANCIATO e 0,5% per il fondo FINANCIAL VITA OBBLIGAZIONARIO. Oltre a tale commissione gravano sul fondo ulteriori spese connesse all'attività di gestione, come previsto nel Regolamento del fondo interno, parte integrante del presente contratto.

La commissione e le spese predette, vengono prelevate ogni settimana dal capitale maturato nel fondo di investimento e ciò comporta, pertanto, una diminuzione del valore delle quote rappresentative di ciascuno fondo.

Articolo 15 - Pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto.

La Compagnia richiederà per tutti i pagamenti, l'originale di polizza e le eventuali appendici, nonché il certificato di nascita dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia richiederà, oltre ai documenti suddetti il certificato di morte dell'Assicurato.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

Articolo 16 - Opzioni alla scadenza

Su richiesta del Contraente, il capitale maturato, da corrispondere in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza, può essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale Assicurato liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione all'Assicurato della quota di capitale non convertita.

Articolo 17 - Cessione

Il Contraente ha la facoltà di cedere ad altri il contratto, sostituendo a sé un terzo.

Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente.

In tal momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

La Compagnia, secondo quanto previsto all'art. 1409 c.c. può opporre al terzo cessionario tutte le azioni derivanti dal presente contratto.

Articolo 18 - Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

REGOLAMENTO DEI FONDI

Art. 1 Istituzione e denominazione dei Fondi

- Bipiemme Vita S.p.A., di seguito denominata Compagnia, ha istituito secondo le modalità descritte nel presente Regolamento tre fondi di gestione di valori mobiliari; tali fondi sono: FINANCIAL VITA AZIONARIO, FINANCIAL VITA BILANCIATO, FINANCIAL VITA OBBLIGAZIONARIO, caratterizzati da diversi profili di rischio.

Art. 2 Caratteristiche dei fondi e criteri degli investimenti

- Ognuno dei Fondi costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
- I Fondi sono di tipo ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote di ognuno dei Fondi non viene pertanto distribuito.
- La gestione dei Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali delle attività che compongono i Fondi in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità.

Art. 3 Partecipanti ai Fondi

Ai Fondi possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze Unit Linked emesse dalla Compagnia.

Art. 4 Fondo FINANCIAL VITA AZIONARIO

- Lo scopo della gestione del Fondo è la redditività delle attività conferite per le polizze unit-linked emesse dalla Compagnia e poste a copertura delle riserve tecniche relative a tali contratti.
- La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (azioni, quote di O.I.C.V.M. di tipo azionario). Gli investimenti in valori mobiliari di tipo obbligazionario potranno essere presenti nel portafoglio del fondo per un valore non superiore al 40% del medesimo.
- La Compagnia nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del fondo di investimento in:
 - ✓ **titoli quotati e non quotati** conformemente alla disciplina di cui al Decreto Legislativo N. 174/95 e al provvedimento I.S.V.A.P. N. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998;
 - ✓ **valori e quote** conformemente alla disciplina di cui al Decreto Legislativo N. 174/95 e al provvedimento I.S.V.A.P. N. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998.

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione del fondo di investimento.

Art. 5 Fondo FINANCIAL VITA BILANCIATO

- Lo scopo della gestione del Fondo è la redditività delle attività conferite per le polizze unit-linked emesse dalla Compagnia e poste a copertura delle riserve tecniche relative a tali contratti.
- La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto tra valori mobiliari di natura azionaria e obbligazionaria. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del fondo per un valore non superiore al 65% del medesimo.
- La Compagnia nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del fondo di investimento in:

- ✓ **titoli quotati e non quotati** conformemente alla disciplina di cui al Decreto Legislativo N. 174/95 e al provvedimento I.S.V.A.P. N. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998.
- ✓ **valori e quote** conformemente alla disciplina di cui al Decreto Legislativo N. 174/95 e al provvedimento I.S.V.A.P. N. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998.

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione del fondo di investimento.

Art. 6 Fondo FINANCIAL VITA OBBLIGAZIONARIO

- Lo scopo della gestione del Fondo è la redditività delle attività conferite per le polizze unit-linked emesse dalla Compagnia e poste a copertura delle riserve tecniche relative a tali contratti.
- La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto prevalentemente orientata verso valori mobiliari di natura obbligazionaria (titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti di mercato monetario in genere, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, O.I.C.V.M. di tipo obbligazionario e monetario). Gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del fondo per un valore non superiore al 10% del medesimo.
- La Compagnia nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del fondo di investimento in:
 - ✓ **titoli quotati e non quotati** conformemente alla disciplina di cui al Decreto Legislativo N. 174/95 e al provvedimento I.S.V.A.P. N. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998;
 - ✓ **valori e quote** conformemente alla disciplina di cui al Decreto Legislativo N. 174/95 e al provvedimento I.S.V.A.P. N. 147, così come modificato dal provvedimento 16 settembre 1998.

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione del fondo di investimento.

Art. 7 Valore unitario della quota e sua pubblicazione

- I. Il valore unitario delle quote viene calcolato settimanalmente ogni mercoledì, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali, dividendo il valore complessivo netto del fondo di investimento, calcolato secondo l'art. 9, per il numero complessivo delle quote di ciascun fondo, entrambi relativi al giorno di riferimento.
- II. Il valore unitario delle quote verrà determinato con periodicità settimanale, ogni mercoledì, e sarà pubblicato giornalmente, su quotidiani a diffusione nazionale.

Art. 8 Criteri per la determinazione del valore complessivo netto di ciascun Fondo

- Il valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo viene determinato rilevando il valore delle attività al netto delle spese evidenziate nel precedente art. 10 ai punti B; C; D ed E. Per il valore delle attività si farà riferimento agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.
- La Compagnia calcola ogni mercoledì, oppure il giorno successivo qualora il mercoledì di riferimento coincida con un giorno di chiusura delle Borse Valori Nazionali, il valore complessivo netto di ciascun Fondo riferendosi sempre al primo giorno lavorativo della settimana precedente a quello del calcolo.

Art. 9 Attribuzione delle quote

- Gli impegni della Compagnia sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le riserve matematiche relative ai contratti collegati ad ognuno dei Fondi.
- Il valore delle quote viene determinato dalla società dividendo il valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo per il numero delle quote del Fondo stesso.
- La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

Art. 10 Regime delle spese dei fondi

Le spese relative a ciascun Fondo sono rappresentate da:

- A. la commissione di gestione a favore della Compagnia pari all'1,5% per il FINANCIAL VITA AZIONARIO, all'1% per il FINANCIAL VITA BILANCIATO e 0,5% per il FINANCIAL VITA OBBLIGAZIONARIO. La commissione di gestione viene calcolata quotidianamente sulla base del valore netto di ciascun fondo di investimento e prelevata dalle disponibilità di quest'ultima nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;
- B. le spese di verifica e di revisione del Fondo;
- C. gli oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari,
- D. le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo;
- E. le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota;

Art. 11 Revisione contabile

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adequatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 12 Modifiche relative ai Fondi

Qualora, al fine di conseguire una migliore gestione delle attività nell'interesse di ogni partecipante, si determinasse la necessità di modificare i criteri di investimento dei Fondi ovvero gli oneri a carico degli stessi Fondi, la Compagnia informerà ciascun partecipante, il quale potrà richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inerente le modifiche, il trasferimento in un altro Fondo senza spese a suo carico.

Art. 13 Rendiconto della gestione

Ad ogni esercizio annuale viene redatto il rendiconto della gestione di ognuno dei Fondi che verrà trasmesso a tutti i partecipanti successivamente alla chiusura dell'esercizio.



La Compagnia di Assicurazione di  **Banca Popolare di Milano**

Sede Sociale: Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano
Telefoni (02) 7700.2471 - 2405 - 5907 Fax (02) 7700.5903

Società per azioni

Capitale Sociale L. 40.000.000.000 interamente versato

Iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. 329688

Tribunale di Milano - R.E.A. n. 1403170

Codice Fiscale e Partita IVA n. 10769290155

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17 marzo 1994

